

---

Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI DIVERSAMENTE  
ABILI E PER IL DISAGIO SOCIALE**

Approvato con deliberazione di C.P. n 50 dell' 11.6.2002

---

**ART. 1**  
**Istituzione e Sede**

1. La Provincia istituisce la Consulta dei diversamente abili e per il disagio sociale
2. La sua Sede è stabilita presso la Provincia di Imperia.

**ART. 2**  
**Enti Aderenti**

1. Fanno parte della Consulta le Associazioni di Volontariato che agiscono nel settore dell'handicap o del disagio sociale insistenti sul territorio della Provincia di Imperia, o che in essa svolgono attività, a condizione che dimostrino annualmente un significativo esercizio della loro opera, e che sono iscritte in un apposito Albo tenuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, dalla Consulta stessa che ne cura l'aggiornamento con l'accettazione, previa verifica dei requisiti necessari, dell'adesione di nuovi soggetti e con verifiche periodiche.
2. Alla Consulta possono altresì aderire gli Enti Pubblici che abbiano compiti in materia di handicap e disagio sociale che insistono sul territorio della Provincia di Imperia o che ivi svolgono la loro attività.
3. La Provincia di Imperia è Membro di diritto della Consulta.

**ART. 3**  
**Compiti e funzioni**

1. La Consulta dei diversamente abili e per il disagio sociale (di seguito solo Consulta) è una manifestazione concreta di quanto stabilito dall'art. 38 dello Statuto della Provincia di Imperia e costituisce strumento di consultazione delle Associazioni nonché Organo Consultivo della Provincia.
2. Spetta alla Consulta:
  - a) formulare pareri in merito alla redazione da parte della Provincia di programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata o socialmente disagiata;
  - b) promuovere e controllare per ciò che concerne l'handicap e il disagio sociale, l'applicazione della normativa nazionale, regionale e locale e, in modo particolare, l'attuazione delle determinazioni adottate dalla Provincia;
  - c) proporre, nei limiti delle competenze della Provincia, i provvedimenti necessari atti a renderne più efficace l'azione nel settore dell'handicap e del disagio sociale o a soddisfare nuove esigenze venute in essere.
3. Per ciò che riguarda la formulazione dei pareri e delle proposte di cui alle lett. a) e c) del comma precedente si rivolge sempre al Presidente della Provincia, mentre per ciò che concerne l'attività di cui alla lett. b) dello stesso comma riferisce al Consiglio Provinciale, in persona del suo Presidente.

---

**ART. 4**  
**Rapporti con l'Amministrazione Provinciale**

1. L'Amministrazione Provinciale si può rivolgere alla Consulta quando necessita di un parere su tutte le questioni inerenti o comunque connesse all'handicap o al disagio sociale.
2. L'Amministrazione Provinciale deve comunque richiedere il parere alla Consulta ogni volta che rediga programmi di promozione su questioni inerenti l'handicap o il disagio sociale nelle seguenti materie:
  - a) rapporti con servizi sociali e sanitari, formazione professionale, associazioni del volontariato e cooperative;
  - b) strumenti atti ad agevolare l'integrazione lavorativa;
  - c) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori.
3. Il parere della Consulta non è vincolante.

**ART. 5**  
**Organi della Consulta**

1. Organi della Consulta sono:
  - a) L'Assemblea;
  - b) Il Comitato Esecutivo;
  - c) Il Presidente.
2. Presidente della Consulta è il Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea fra i suoi Membri.

**ART. 6**  
**Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, di tutti gli enti di cui all'art. 2, in ragione di uno per ogni soggetto aderente.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato.
3. I suoi compiti sono:
  - a) definire le linee generali di indirizzo della Consulta e vigilare sulla loro attuazione;

- b) eleggere 8 Membri del Comitato Esecutivo ed il Vicepresidente;
  - c) deliberare sulle questioni che eventualmente il Comitato Esecutivo decida di sottoporre alla sua approvazione.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se è presente un terzo dei suoi Membri. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **ART. 7 COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 11 Membri, di cui tre nominati direttamente dalla Provincia, oltre il Presidente e il Vicepresidente
2. Il Comitato Esecutivo elegge il Segretario a cui è demandata la tenuta dei verbali delle riunioni dello stesso Comitato e dell'Assemblea.
3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza della Consulta. Può inoltre decidere di demandare alcune questioni alla approvazione dell'Assemblea.

## **ART. 8 Durata in carica del Comitato Esecutivo Surrogazione membri.**

1. I Membri del Comitato Esecutivo cessano dalla carica:
  - a) per dimissioni
  - b) quando per scadenza naturale o per qualunque altra causa si procede a nuove elezioni del Presidente della Provincia di Imperia e del Consiglio Provinciale.
2. Qualora si dovesse verificare la vacanza, per dimissioni o per qualunque altra causa, di uno o più posti all'interno del Comitato Esecutivo, questi vengono coperti da coloro che nella graduatoria seguono immediatamente l'ultimo eletto. In caso di mancanza di nominativi si procede ad elezioni suppletive.

## **ART. 9 Procedura di elezione dei Membri del Comitato Esecutivo**

1. Entro sei mesi da quando il nuovo Presidente della Provincia si è insediato, lo stesso provvede all'individuazione dei tre Membri del Comitato Esecutivo nominati dalla Provincia e alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli 8 Membri dello stesso Comitato Esecutivo e del Vice Presidente.
2. Per l'elezione del Comitato Esecutivo ogni Membro ha facoltà di indicare 3 nominativi.
3. Si considerano eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano di età.
4. L'Amministrazione Provinciale provvede per la sede e l'eventuale materiale necessario.
5. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto da chi l'ha presieduta, da chi l'ha redatto e da almeno due dei rappresentanti delle Associazioni.

**ART. 10**  
**PRESIDENTE – UFFICIO DI PRESIDENZA – SEGRETERIA**

1. Il Presidente può costituire un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, nonché da due Membri del Comitato Esecutivo da lui individuati, con il compito di programmare l'attività della Consulta.
2. Al Presidente spetta convocare e presiedere le riunioni degli Organi della Consulta. Il Presidente firma tutti gli atti e, assieme al Segretario, i verbali delle sedute. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Segretario cura la redazione degli atti della Consulta e dei verbali delle sedute che sottoscrive assieme al Presidente, nonché l'aggiornamento dell'albo delle associazioni aderenti.
4. L'Amministrazione Provinciale fornisce il personale necessario per la collaborazione nella redazione dei verbali e degli atti.

**ART. 11**  
**Norma finale**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'istituzione dell'Albo di cui al comma 2 dell'art. 2, con la verifica delle condizioni per l'iscrizione, sono demandate all'Amministrazione Provinciale.